

F.P.L.D. in vigore al 1° gennaio di ogni anno.

Si è verificato, inoltre, l'adeguamento annuale sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati:

- del tetto imponibile e pensionabile per i nuovi iscritti - L. 141.991.000 per il 1999 (art. 2, comma 18, legge 8.8.1995, n. 335);
- della prima fascia di retribuzione pensionabile oltre la quale è dovuto il contributo dell'1% di cui all'art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438 - L. 65.280.000 per il 1999.

E' cessata l'esenzione dall'imponibile contributivo dell'indennità di cassa e di maneggio denaro a seguito delle disposizioni dettate dall'art.6 del decreto legislativo 2.9.1997,n.314.

Per effetto dell'art.27, comma 2 bis della legge 28 febbraio 1997, n.30 ha trovato applicazione dal 1° gennaio 1999 l'aumento scaglionato biennale nella misura di 0,50 punti percentuali (o inferiore) dell'aliquota trasferita al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dalla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, per le categorie per le quali non era stato attuato in tutto o in parte il predetto trasferimento.

In materia di aliquote contributive si è avuta inoltre la soppressione delle aliquote contributive TBC, ENAOLI e ASILI NIDO(l'art.3,c.1 della legge 23 dicembre 1998, n.448).

Per i contratti di riallineamento retributivo, art. 23 della legge n. 196/1997 non è ancora quantificabile l'emersione di lavoro sommerso e conseguentemente dell'imponibile contributivo.

L'art.58 della legge 17/maggio/1999,n.144, ha soppresso a decorrere dal maggio 1999 il contributo di solidarietà del 10% previsto dalla legge n.166/1991 per le contribuzioni o somme versate dalle aziende editoriali al Fondo di previdenza complementare "F.Casella".

L'art. 81,c.2 della legge 23/12/1998 n.448, ha prorogato fino al 31/12/1999 l'iscrizione nelle

liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti.

L'art. 81,c.3, della medesima legge, ha prorogato fino al 31/12/1999 il finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per le imprese commerciali che occupino da 51 a 200 dipendenti, per le agenzie di viaggio e di turismo e degli operatori turistici con più di 50 addetti e per le imprese di vigilanza.

E' stata prorogata al 31/12/1999 la speciale riduzione contributiva introdotta per il settore edile dalla legge n. 341/1995 (Decreto interministeriale (Lavoro-Tesoro), 7 ottobre 1999; G.U. n.258 del 3 novembre 1999).

La riduzione è stata, poi, prorogata per il triennio 1999-2001 dalla legge 17/5/1999 n. 144 (art.45,c.18).

Ai fini della determinazione della contribuzione relativa al F.P.L.D., per le aziende agricole si deve fare riferimento alle disposizioni di cui all'art.3,c.1 del citato Decreto Legislativo con decorrenza 1/1/1998 l'aliquota di finanziamento F.P.L.D., per la generalità delle aziende agricole, è elevata annualmente, sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32 per cento, nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro e 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore.

Pertanto, dall' 1/1/1999 le aliquote contributive dovute al F.P.L.D. sono passate dal 23,20% al 23,90% (compr. 0,11 quota base) di cui 7,04 a carico del lavoratore.

Per effetto di quanto previsto dall'art.3,c. 2 del Decreto Legislativo 16/4/1997, n.146, con decorrenza 1/7/1997, per le aziende agricole di "tipo industriale" l'aliquota di finanziamento al F.P.L.D. è elevata annualmente nella misura di 0,60 punti percentuali a carico del datore di lavoro e di 0,50 punti a carico del lavoratore.

Pertanto l'aliquota relativa al periodo 07/98 – 06/99, pari al 24,70% è passata dal 1°/7/1999 al 25,80 % (compr. 0,11 quota base) di cui 7,54% a carico del lavoratore.

Avuto riguardo alle prestazioni occorre segnalare il decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 20 novembre 1999 che ha fissato nella misura definitiva dell'1,8% l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni per l'anno 1999, già applicato nella misura previsionale dell'1,7 per cento. In occasione del rinnovo delle pensioni per l'anno 2000 sono stati determinati i conguagli di perequazione per lo scostamento verificatosi per l'anno 1999. Sempre in tema di perequazione si ricorda che l'articolo 59, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 1999 e per un periodo di tre anni l'indice di perequazione delle pensioni :

- e' applicato nella misura del 30 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra cinque e otto volte il trattamento minimo INPS;
- non trova applicazione per le fasce di importo superiori a otto volte il predetto trattamento minimo.

Per le fasce di importo fino a cinque volte il trattamento minimo trova applicazione l'articolo 24 della legge 28 febbraio 1994, n. 41; pertanto gli aumenti di perequazione sono attribuiti alla fascia di pensione di importo fino a due volte il trattamento minimo nella misura del 100 per cento , a quella compresa tra due e tre volte il trattamento minimo nella misura del 90 per cento e a quella compresa tra tre volte e cinque volte il trattamento minimo nella misura del 75 per cento.

L'articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (collegato alla finanziaria 1999) dispone, con effetto dal 1° gennaio 1999, che gli aumenti di perequazione automatica a titolari di piu' trattamenti pensionistici vengano attribuiti, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo.

Si cita l'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468, come modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 8 aprile 1998, n.78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n.176 e dall'articolo 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il quale dispone l'adozione di misure finalizzate a favorire la ricollocazione lavorativa ovvero il raggiungimento dei requisiti per i trattamenti pensionistici dei lavoratori impegnati o che siano stati impegnati in progetti approvati a norma dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608.

Il decreto interministeriale 21 maggio 1998, stabilisce le modalità di applicazione della normativa sopraindicata.

La scadenza del termine per la presentazione delle domande di pensionamento anticipato da parte dei lavoratori interessati e' fissata al 31.12.1999.

Possono essere ammessi a beneficiare dei trattamenti pensionistici anticipati i lavoratori che abbiano conseguito una permanenza nei progetti di lavori socialmente utili per un periodo di almeno dodici mesi entro la data del 31 dicembre 1997, ovvero che gia' impegnati effettivamente a tale data in progetti di lavori socialmente utili , raggiungano nel corso del 1998 una permanenza nelle attivita' di almeno dodici mesi mediante il completamento dei progetti medesimi, ovvero anche che raggiungano i 12 mesi nel periodo 1.1.1998/31.12.1999.

I predetti lavoratori, ai quali manchino meno di cinque anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianita' o di vecchiaia, richiesti secondo la disciplina vigente alla data del 19 giugno 1998, data di entrata in vigore del decreto ministeriale, sono ammessi alla contribuzione volontaria per il periodo mancante con immediato collocamento in pensione, in deroga alle norme vigenti. Il trattamento pensionistico, commisurato all'effettiva anzianità contributiva fatta valere al momento della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria, viene corrisposto per il periodo mancante al raggiungimento dei requisiti

pensionistici. Una volta raggiunti tali requisiti, il trattamento pensionistico viene rideterminato sulla base dell'anzianità complessivamente maturata (articolo 2, commi 1 e 2, del decreto ministeriale).

Procedendo nella disamina della legge n. 448/1998 si fa presente che l'articolo 36, commi da 1 a 6, contiene "Disposizioni modificative ed interpretative dell'articolo 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 . Si ricorda che l'articolo 1, commi 181 e 182 della menzionata legge, modificata dall'articolo 3 bis della legge 28 maggio 1997, n. 140, di conversione del decreto legge 28 marzo 1997 n. 79, ha regolamentato le modalita' di attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del dicembre 1993 e n. 240 dell'8-10- giugno 1994, prevedendo una particolare disciplina in merito al pagamento delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 in conseguenza dell'applicazione delle sentenze stesse.

Tale normativa ha stabilito, tra l'altro, che nei casi di pensionati deceduti anteriormente al 30 marzo, il pagamento delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 spetta solo agli eredi aventi diritto alla pensione ai superstiti alla predetta data, e che nella determinazione di tali somme non concorrono ne' gli interessi legali ne' la rivalutazione monetaria.

Il comma 1 dell'articolo 36, che sostituisce il comma 182 della previgente normativa, ha soppresso la disposizione che limitava il diritto al rimborso delle somme maturate fino al 31 dicembre ai soli soggetti interessati ed ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilita' alla data del 30 marzo 1996.

Il comma 2 stabilisce esplicitamente che nell'espressione "aventi diritto" di cui al comma 181 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si intendono comunque ricompresi gli eredi, anche nei casi di decesso del relativo avente diritto avvenuto anteriormente alla data del 30 marzo 1996.

Hanno pertanto diritto al pagamento delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, in applicazione delle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, anche gli eredi dei pensionati

deceduti anteriormente al 30 marzo 1996, in precedenza esclusi da tale diritto.

Anche per tali eredi il pagamento di quanto spettante dovrà essere effettuato in sei annualità, così come previsto dal comma 181 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996, come modificato dall'articolo 3 bis legge n. 140 del 1997.

La nuova formulazione del citato comma 182 prevede, al pari della precedente, che per gli anni successivi al 1995 sulle somme ancora da rimborsare sono dovuti gli interessi sulla base di un tasso annuo pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT per l'anno precedente, e che con la prima annualità devono essere corrisposti gli interessi maturati sull'ammontare degli arretrati dal 1° gennaio 1996 alla data del pagamento.

Pertanto, anche gli eredi precedentemente esclusi dal diritto agli arretrati spettano, a far tempo dal gennaio 1996, gli interessi in questione.

L'articolo 38, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, disciplina il recupero delle somme percepite indebitamente per periodi anteriori al 1 gennaio 1996 nei confronti degli eredi del pensionato, nei casi in cui si accerti il dolo del pensionato stesso.

La citata norma sostituisce il comma 263 dell'articolo 1 della legge n. 662/1996 che precludeva il recupero nei confronti degli eredi del pensionato.

Pertanto per i decessi verificatisi dal 1 gennaio 1999 in poi, nell'ipotesi in cui l'indebito debba essere ricollegato al comportamento doloso del dante causa l'azione di recupero deve essere attivata nei confronti degli eredi.

Ai fini dell'individuazione dei comportamenti da ricondursi nell'ambito del dolo su indicazioni del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, l'individuazione del dolo deve essere effettuata valutando anche il contesto socio-economico di appartenenza del soggetto

che ha percepito la prestazione indebita. Il riconoscimento del dolo deve essere effettuato con estrema scrupolosità verificando la ricorrenza, nelle singole fattispecie, della preordinazione fraudolenta.

Il dolo va comunque escluso nei casi in cui l'indebita erogazione sia dovuta ad errore dell'Istituto o alla mancata valutazione di atti o fatti già noti all'Istituto stesso.

L'articolo 77 della stessa legge, dispone che "per le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di cumulo con i redditi da lavoro previste nei casi di pensione di vecchiaia". Nell'ambito della disciplina di cumulo delle pensioni con i redditi da lavoro, l'innovazione introdotta con effetto dal 1 gennaio 1999 dalla predetta disposizione è costituita dall'applicazione alle pensioni di anzianità, alle pensioni e assegni di invalidità ed ai trattamenti di prepensionamento liquidati con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, delle disposizioni dettate dall'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nei casi di pensione di vecchiaia, in luogo delle specifiche disposizioni vigenti per tali prestazioni pensionistiche.

Per una compiuta disamina del quadro normativo di riferimento per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti per l'anno 1999 occorre tenere presente i principi recentemente affermati con sentenze della Corte Costituzionale di rilevanti implicazioni finanziarie.

Con sentenza n. 42 del 22 febbraio 1999 la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 22 della legge n. 903 del 21 luglio 1965 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale) nella parte in cui prevede, per i figli infraventiseenni iscritti all'università, il diritto alla pensione di reversibilità subordinatamente alla mancanza di un lavoro retribuito.

Nella motivazione della sentenza la stessa Corte ha, tra l'altro, affermato che la "percezione di un piccolo reddito per attività lavorativa, pur venendo a migliorare la situazione

economica dell'orfano, non gli fa perdere la sua prevalente qualifica di studente; sicché la totale eliminazione o anche la semplice decurtazione della quota di pensione di reversibilità si risolverebbe in una sostanziale lesione del diritto allo studio con deteriore trattamento dello studente, in contrasto con i principi di cui agli artt. 3, 4, 34 e 35 della Costituzione".

Con sentenza n. 180 del 12 maggio 1999 la predetta Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 38 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 118, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) nella parte in cui non include tra i soggetti ivi elencati anche i minori dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti.

La Corte Costituzionale, con sentenza n.201 del 28 maggio 1999, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 16 della legge 2 agosto 1990, n.233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi) e 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n.297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), ha chiarito che le modalità di calcolo della retribuzione pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 3, ottavo comma, della legge n.297 del 1992, non sono influenzate dal cumulo dei periodi assicurativi nel caso di posizione assicurativa mista (articolo 16 della legge 2 agosto 1990, n.233).

La Corte con le pronunce n.428 del 1992 e n.264 del 1994, già ampiamente illustrate in occasione di precedenti relazioni in materia di bilancio, aveva dichiarato l'illegittimità del citato articolo 3, ottavo comma del 1982 nella parte in cui non prevedeva che, in caso di minore contribuzione nell'ultimo quinquennio, la pensione non venisse liquidata al lavoratore in misura inferiore a quella spettantegli sulla base della precedente contribuzione, ove questa fosse già sufficiente al raggiungimento dell'anzianità contributiva minima.

La Corte Costituzionale nelle considerazioni in diritto ha rammentato di avere più volte posto in evidenza gli effetti paradossali ai quali conduceva l'articolo in parola, allorché la

contribuzione previdenziale volontaria, successiva a quella obbligatoria già sufficiente alla maturazione del diritto a pensione, fosse venuta a determinare un peggioramento del trattamento pensionistico, con riguardo a quello che sarebbe spettato ove il lavoratore avesse ommesso di effettuare l'ulteriore contribuzione volontaria.

Con sentenza n. 202 del 24-28 maggio 1999, La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 5, undicesimo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 sollevate in riferimento agli articoli 3 e 38, secondo comma, della Costituzione.

L'articolo 5, comma 11, della legge 19 dicembre 1984, n. 863, dispone che "Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all'orario effettivamente svolto l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale. La predetta disposizione trova applicazione con riferimento ai periodi di lavoro successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", cioè alla data del 6 gennaio 1985.

Cio' nella considerazione che tale normativa va riferita non solo al caso di trasformazione del rapporto di lavoro ma anche ai rapporti di lavoro a tempo parziale sorti come tali dall'inizio.

La predetta Corte ha, tra l'altro, osservato che "parte considerevole della giurisprudenza di merito e della dottrina nonché successivamente all'ordinanza di rimessione, la stessa Corte di legittimità, al fine di escludere tale apparente limitazione, hanno valorizzato la ratio legis, desunta dall'intero testo e dall'origine storica della legge, individuandola nell'intento di agevolare anche sul piano previdenziale il modulo lavorativo del tempo parziale. In questa prospettiva, è stato persuasivamente osservato che una talmente chiara finalità della normativa impone di leggere la denunciata norma come riferita anche, ma non solo al

caso di trasformazione del rapporto nel senso che il legislatore, disciplinando una peculiare fattispecie, suscettibile di creare dubbi per il permanere dell'unicità del rapporto lavorativo, ha nel contempo fissato una regola valida per tutte le ipotesi di rapporto a tempo parziale".

La Corte di Cassazione aveva già ritenuto applicabile con sentenza n. 11.482 del 1997 la disciplina della legge n. 863 anche ai rapporti di lavoro part-time sorti come tali dall'inizio.

Ne consegue che il meccanismo di computo proporzionale dell'anzianità contributiva relativa ai periodi di lavoro a tempo parziale successivi al 6 gennaio 1985, data di entrata in vigore, della legge di conversione 19 dicembre 1984, n. 863, deve trovare applicazione non solo nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale sorti ed estinti come tali. Sulla base della dizione della normativa in esame è possibile distinguere tre principali sottospecie di contratti, cioè part-time orizzontale (lavoro svolto per tutti i giorni della settimana per un numero di ore ridotto rispetto a quello previsto dal contratto di lavoro), part-time verticale (lavoro svolto per alcuni giorni della settimana ad orario ridotto o normale) e part-time ciclico (lavoro svolto per alcune settimane del mese o per alcuni mesi dell'anno).

Fermo restando che ai fini del diritto a pensione il requisito contributivo deve essere accertato secondo i principi generali dell'assicurazione generale obbligatoria I.V.S. (articolo 7, commi 1/5, della legge n. 638/1983, come modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 389/89), ai fini del calcolo della pensione deve ritenersi operante il particolare meccanismo di computo proporzionale dei periodi di lavoro a tempo parziale.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 432 dell'11-23 novembre 1999, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), come sostituito dall'articolo 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale), nella parte in cui non prevede, nel caso di prosecuzione volontaria della contribuzione da parte

dell'assicurato che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva minima, che la pensione di anzianità non possa essere liquidata in misura inferiore a quella calcolata sulla base della sola contribuzione minima.

A conclusione della presente disamina si fa presente che la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 441 del 18 gennaio 1999, nel confermare la precedente sentenza n. 6883 del 1998, ha osservato che pur in mancanza di una esplicita disposizione che attribuisca efficacia retroattiva alle deroghe al blocco dei pensionamenti di anzianità di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 26 novembre 1994, n. 654, le stesse non possono che avere lo stesso ambito temporale di applicazione della norma derogata. Per effetto di tale principio ai lavoratori che si trovavano nelle condizioni di cui al predetto comma 4, la decorrenza della pensione di anzianità, già fissata al 1° gennaio 1995, è stata retrodatata al 1° dicembre 1994.

Gestione dei contributi e delle prestazioni
previdenziali dei coltivatori diretti,
coloni e mezzadri

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio consuntivo dell'anno 1999 della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti coloni e mezzadri presenta una situazione patrimoniale di inizio anno modificata. In particolare il disavanzo patrimoniale al 1° gennaio e il debito per anticipazioni della Tesoreria centrale, alla stessa data, sono stati ridotti di 60.895 miliardi. Infatti l'art. 35, comma 1, della legge 448/1998, ha stabilito che le anticipazioni di tesoreria concesse dallo Stato all'INPS siano considerati trasferimenti definitivi a titolo di finanziamento degli oneri delle pensioni della Gestione con decorrenza anteriore al 1999, delle connesse spese di amministrazione e degli oneri per interessi che la Gestione ha dovuto corrispondere alle gestioni attive per anticipazioni ricevute. La Conferenza dei Servizi tenutasi, ai sensi dell'art. 14 della legge 241/1990, nei giorni 13 e 14 gennaio 1999, ha determinato dell'importo sopra menzionato, la quota a carico dello Stato.

Il presente bilancio presenta un disavanzo economico di 4.012 miliardi, che porta il disavanzo patrimoniale, modificato come sopra detto, da 37.732 miliardi del 31 dicembre 1998 a 41.744 miliardi del 31 dicembre 1999.

Per una visione immediata dell'andamento della Gestione, nel prospetto che segue, vengono riportate le risultanze sintetiche relative all'ultimo quinquennio.

RISULTATO DI ESERCIZIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE

(in miliardi di lire)

ANNO	ENTRATE	USCITE	RISULTATO DI ESERCIZIO	SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE
1995	2.448	12.372	-9.924	-77.128
1996	2.649	11.948	-9.299	-86.427
1997	2.477	10.875	-8.398	-94.825
1998	2.543	6.345	-3.802	-37.732
1999	2.172	6.184	-4.012	-41.744

Per favorire il commento delle principali poste di bilancio, nella pagina seguente viene riportato un prospetto nel quale risultano evidenziati i dati relativi:

- ai valori "economici" delle entrate e delle uscite accertati per il 1999, raffrontati con i corrispondenti dati ipotizzati per lo stesso anno - previsioni originarie e aggiornate - e con quelli accertati per il 1998;

- alla situazione patrimoniale risultante all'inizio e alla fine degli anni 1998 e 1999.

SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 1998	PREVENTIVO		CONSUNTIVO 1999
			ORIGINARIO 1999	AGGIORNATO 1999	
1	PATRIMONIO ALL'INIZIO DELL'ANNO:		(in miliardi di lire)		
	Avanzo patrimoniale.....	-94.825	-38.265	-37.732	-37.732
2	ENTRATE:				
	Contributi a carico degli iscritti.....	1.807	1.892	1.858	1.780
	Quote di partecipazione degli iscritti.....	33	34	31	32
	Poste correttive e compensative di uscite.....	89	302	32	60
	Entrate non classificabili in altre voci.....	24	8	15	19
	Trasferimenti dalla GIAS.....	200	210	209	210
	Trasferimenti da altre Gestioni dell'INPS.....	...	...	...	-
	Canone d'uso netto degli immobili strumentali.....	1	1	1	...
	Variazioni patrimoniali straordinarie.....	317	...	...	14
	Prelievi da accantonamenti e fondi.....	72	86	-	57
	TOTALE DELLE ENTRATE.....	2.543	2.533	2.146	2.172
3	USCITE:				
	Spese per prestazioni istituzionali.....	4.769	5.840	5.004	4.902
	Trasferimenti passivi.....	12	13	13	12
	Spese di amministrazione.....	271	315	284	246
	Oneri finanziari.....	1.065	605	713	909
	Poste correttive e compensative di entrate.....	52	5	41	82
	Uscite non classificabili in altre voci.....	1	1	1	1
	Trasferimenti ad altre Gestioni dell'INPS.....	1	1	1	1
	Oneri tributari.....	9	14	9	9
	Variazioni patrimoniali straordinarie.....	72	86	-	11
	Svalutazione e deprezzamenti.....	93	62	80	11
	TOTALE DELLE USCITE.....	6.345	6.942	6.146	6.184
4	RISULTATO DELL'ESERCIZIO:				
	Disavanzo.....	-3.802	-4.409	-4.000	-4.012
5	DEFICIT PATRIMONIALE:				
	Disavanzo economico degli esercizi precedenti	-98.627			
	Trasferimento alla GIAS deficit patrim al 31/12/1997	-60.895			
	Rideterminazione deficit patrim. al 31/12/1998	-37.732	-42.674	-41.732	-41.744